

Gare d'appalto: decorrenza del termine di impugnazione

Chiarimenti del Consiglio di Stato: rileva la piena conoscenza degli atti di gara, anche successiva alla comunicazione dell'aggiudicazione (art. 36, 90 d.lgs. 36/2023)

Con sentenza n. 10250/2025 il Consiglio di Stato ha chiarito che al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione dei risultati di una gara d'appalto è sufficiente che l'impresa sia venuta a conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, nonché degli elementi che rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la propria sfera giuridica.

Il caso preso in esame dai giudici riguarda un operatore economico che aveva impugnato gli esiti di una gara bandita da un Comune per l'affidamento del servizio di integrazione scolastica rivolta ad alunni diversamente abili delle scuole per tutti i gradi inferiori di istruzione.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso.

Avverso tale sentenza aveva proposto appello la controinteressata, deducendo, tra l'altro, la violazione degli artt. 41, comma 2, 35, comma 1, lett. a, e 120, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2010, non avendo la sentenza dichiarato irricevibile il ricorso notificato tardivamente alla controinteressata nonostante la ricorrente fosse venuta a conoscenza dell'aggiudicazione e dell'offerta economica (a cui si riferiva il motivo di ricorso accolto) già in data precedente.

I giudici, nella pronuncia in rassegna, hanno sottolineato che la piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione, da accertare in modo certo e rigoroso, integra il *dies a quo* del termine di impugnazione dell'atto amministrativo alternativo alle eventuali prescritte comunicazioni o notificazioni, come desumibile dall'uso della congiunzione disgiuntiva "o".

Il Collegio ha evidenziato che l'art. 41 c.p.a. deve essere coordinato con il successivo art. 120, comma 2, secondo periodo, che stabilisce che il termine per l'impugnazione degli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'art. 36, commi 1 e 2, del medesimo.

Viene richiamato pertanto l'art. 90, comma 1 lett c), d.lgs. n. 36 del 2023 che stabilisce che le stazioni appaltanti comunicano entro cinque giorni dall'adozione l'aggiudicazione e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto o parti dell'accordo quadro a tutti i candidati e concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta non siano state definitivamente escluse, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state già respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

Per quanto riguarda la tipologia degli atti si richiama l'art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 il quale stabilisce che l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'art. 25 utilizzata dalla

stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione e che agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonché le offerte dagli stessi presentate.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 120 c.p.a., il termine per l'impugnazione è collegato alla comunicazione dell'aggiudicazione o alla piena conoscenza degli atti di gara, quest'ultima acquisita, secondo il modello legale, tramite la comunicazione digitale dell'aggiudicazione ed il contestuale caricamento sulla relativa piattaforma dell'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, dei verbali di gara e degli atti, dei dati e delle informazioni presupposti all'aggiudicazione.

Nell'ipotesi in cui ciò non avvenga e la piena conoscenza degli atti di gara sia acquisita solo all'esito dell'esercizio dell'accesso, ciò è equivalente ai fini dell'impugnazione, in quanto, da un lato, vi è una piena identità funzionale della situazione conoscitiva e, dall'altro lato, la regola desumibile dal combinato disposto degli artt. 120 del c.p.a., 36, commi 1 e 2, e 90 d.lgs. n. 36 del 2023, costituisce un'applicazione dell'art. 41, comma 2, secondo periodo.

I giudici hanno inoltre ribadito che la piena conoscenza – cui fa riferimento l'art. 41, comma 2, c.p.a. – per individuare il *dies a quo* dell'impugnazione – non può essere intesa quale conoscenza integrale del provvedimento, che si intende impugnare e delle sue motivazioni, atteso che – per individuare il *dies a quo* di decorrenza – basta la percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente l'immediata e concreta lesività per la sfera giuridica dell'interessato, al fine di garantire l'esigenza di certezza giuridica connessa alla previsione di un termine decadenziale per l'impugnativa degli atti amministrativi, senza che ciò possa intaccare il diritto di difesa in giudizio ed al giusto processo, garantiti invece dalla congruità del termine temporale per impugnare, decorrente dalla conoscenza dell'atto nei suoi elementi essenziali e dalla possibilità di proporre successivi motivi aggiunti (Cons. Stato, Sez. III, 26 agosto 2025, n. 7109).